

allegato b) alla delibera del Consiglio Comunale numero 13, del 25/3/2013

COMUNE DI OSTELLATO
(Provincia di Ferrara)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL
SERVIZIO SGRU**

**ART. 14, COMMA 29, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214**

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita la tariffa, ai sensi dell'art. 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva dal soggetto – nel seguito denominato Gestore - individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici ed i Rifiuti, nel seguito denominata ATERSIR, forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali, di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23.
2. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati, per quantità e qualità agli urbani, è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le disposizioni regolamentari dell'ATERSIR. Fino all'emanazione dell'apposito regolamento da parte di ATERSIR, trovano applicazione le disposizioni del "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", approvato dalla forma di cooperazione obbligatoria, di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, denominata inizialmente "Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara" e successivamente "Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di Ferrara", con deliberazione assembleare n. 3, del 17 marzo 2009.
3. Il presente Regolamento definisce la disciplina per la determinazione della tariffa avente natura di corrispettivo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 29, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dettando le disposizioni per la relativa applicazione.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la piena copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati svolti mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nel territorio del Comune di Ostellato è istituita apposita tariffa.
2. Sono assoggettati alla tariffa i rifiuti urbani di cui all'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e quelli espressamente assimilati con il "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati".
3. Il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, inteso come prevenzione, spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento è definito dal relativo contratto di servizio/convenzione tra il soggetto Gestore e la forma di cooperazione obbligatoria, di cui alla citata legge regionale dell'Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, denominata inizialmente "Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara" e successivamente "Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di Ferrara", approvata con deliberazione assembleare n. 1, del 3 maggio 2005, dal succitato "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" e dalla carta dei servizi del Gestore.

TITOLO II PRESUPPOSTI DELLA TARIFFA

ART. 3 - PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. L'introduzione della tariffa persegue, da un lato, l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di trattamento dei rifiuti, incoraggiando la minore produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata ed il recupero e, dall'altro, incentivando l'efficienza gestionale dei relativi servizi.
2. La tariffa è applicata per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati svolti mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva e per le attività correlate da queste indotte.
3. La tariffa è commisurata ai giorni solari dell'anno, è applicata per anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte del soggetto interessato.
4. A tal fine è condizione sufficiente a far presumere il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile, salvo le condizioni di esclusione totale o parziale di cui al successivo art. 8:
 - a) per le utenze domestiche la presenza di arredamento minimo, intendendosi per tale la presenza almeno di angolo cottura, tavole e sedie o letto/divano (mobilio/arredo non accatastato) nonché della attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica.
 - b) per le utenze non domestiche la presenza di attrezzature e macchinari nonché della attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica
5. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.
6. Per la determinazione della tariffa si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36.
8. Il presente regolamento non si applica alla maggiorazione prevista dal comma 13, dell'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'imponibile della tariffa, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13, dell'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
10. Il Consiglio Comunale determina annualmente l'articolazione tariffaria, per ciascuna utenza, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto Gestore ed approvato dall'ATERSIR, quale forma di cooperazione obbligatoria prevista dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23.

11. I coefficienti adottati sono indicati nel provvedimento annuale di approvazione della tariffa.

ART. 4 - SOGGETTI DESTINATARI

1. La tariffa è posta a carico di chiunque, persona fisica o giuridica, posseda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o rifiuti ad essi assimilati.

2. Per soggetto tenuto al pagamento deve, di regola, intendersi:

a) per le utenze domestiche l'intestatario della scheda di famiglia o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio;

b) per le utenze non domestiche il titolare dell'attività o il legale rappresentante.

3. Sono escluse dalla tariffazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano possedute, detenute o occupate in via esclusiva.

4. La tariffa è dovuta da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte, di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

5. In caso di utilizzi temporanei, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, è obbligato alla comunicazione e tenuto al pagamento della tariffa soltanto il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di subaffitto il soggetto destinatario della tariffa rimane in ogni caso il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale. In caso di affitto o comodato di licenze commerciali, di durata inferiore o uguale a sei mesi, sono obbligati alla comunicazione e tenuti al pagamento della tariffa i proprietari della licenza medesima.

6. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.

7. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa, relativa a tale attività, è dovuta da chi la gestisce; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

8. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

9. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 5 - CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità della realtà

territoriale.

3. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti alla autorizzazione all'esercizio di attività. La classificazione è determinata sulla base dell'attività prevalente desunta dall'iscrizione alla CCIAA o dagli altri organi competenti di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività – professioni.

ART. 6 - SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA

1. Sono soggette alla tariffa:

a) le superfici di tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio;

b) le aree coperte con strutture rimovibili (stand, ecc.), le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali, a titolo esemplificativo, porticati e chiostrì; sono parimenti soggetti a tariffa balconi, terrazze e verande se chiusi completamente da strutture fisse, bilancioni per la pesca ricreativa e di mestiere, tettoie di protezione per merci o materie prime e di effettiva produzione di rifiuto;

c) le aree scoperte ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o assimilati, quali aree scoperte attrezzate operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività quali, a titolo di esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i depositi di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, i distributori di carburante ad eccezione delle aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli nelle stazioni servizio carburanti medesime; nel caso di aree su cui coesistono operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulta difficile la determinazione della superficie assoggettabile a tariffa, è prevista una riduzione di tale area pari a quanto riportato in **Allegato 3**.

2. Relativamente ai locali si precisa che:

a) per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni ecc.);

b) per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali di servizio, destinati all'esercizio dell'attività ad esclusione delle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori. In particolare, per gli impianti sportivi coperti o scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi ed i servizi e in genere le aree destinate al pubblico, restando esclusa l'area dove si esercita l'attività sportiva; sono pure soggetti a tariffa i "bilancioni" per la pesca ricreativa e di mestiere.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 7 - MODALITÀ DI MISURAZIONE DELLE SUPERFICI

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali ed alle aree di cui al precedente articolo.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TIA2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Gestore per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile a tariffa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile. Tale superficie, per i fabbricati, è misurata al netto dei muri perimetrali ed interni nonché delle pareti attrezzate. Sono assoggettati i vani finestra, vani porta, il vano camino, gli armadi a muro e tutto ciò che fa parte della superficie interna utilizzabile (superficie netta di calpestio). La superficie delle aree scoperte assoggettate a tariffa è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni insistenti.

4. Il valore della superficie complessiva è arrotondato per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione decimale risulti rispettivamente superiore o inferiore/uguale al mezzo metro quadrato. La superficie è assoggettata a tariffa qualora il locale abbia una altezza superiore a 160 cm.

5. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, in relazione alle superfici utilizzate a tal fine, si applica la tariffa prevista per l'attività stessa che viene a costituire una utenza aggiuntiva.

6. La superficie dei "bilancioni" utilizzati per la pesca ricreativa o di mestiere è determinata, in modo forfetario, in mq. 25 per ciascun "bilancine".

ART. 8 - ESCLUSIONE TOTALE E/O PARZIALE – LOCALI ED AREE NON SOGGETTI A TARIFFA

1. Oltre agli immobili non soggetti a tariffa per mancanza del presupposto di cui al precedente art. 3, sono esclusi in modo totale o parziale dalla applicazione della stessa anche i seguenti locali ed aree:

a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti solidi urbani o assimilabili e ciò sia per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno o dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", deliberato da ATERSIR o rifiuti speciali e pericolosi od altri tipi di rifiuto esclusi dal conferimento al pubblico servizio al cui smaltimento provvede direttamente il produttore: tali circostanze dovranno essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili o ad idonea documentazione;

b) sono inoltre esclusi dal calcolo delle superfici, e quindi non assoggettati all'intera tariffa i seguenti locali:

– utenze domestiche prive di arredamento minimo, intendendosi per tale la presenza almeno di angolo cottura, tavole e sedie o letto/divano (mobilio/arredo non accatastato) oppure prive di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica), con possibilità di controllo da parte del Gestore previa autorizzazione dell'utente;

- superfici coperte di altezza pari o inferiore a 160 cm.;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, celle frigorifere ad atmosfera controllata e locali di essiccazione, ove, pertanto, non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori;
- per le utenze non domestiche l'assenza di attrezzature e macchinari oppure la mancanza di tutti i pubblici servizi a rete (energia elettrica, gas, acqua potabile, etc.);
- locali di pertinenza delle imprese agricole: si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica; all'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;
- locali di strutture pubbliche e private adibite a sale operatorie, di medicazione, di radiologia e radioterapia, sala di degenza malattie infettive;
- locali di fatto non utilizzati in quanto danneggiati, non agibili o perché assoggettati a Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) o Permesso di Costruire (PdC), per opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ecc., limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, escluso l'alloggio del portiere; per locali comuni non possono intendersi situazioni particolari in cui la proprietà risulti semplicemente indivisa (ad esempio: cantine o garage co-intestati ai singoli proprietari dei piani sovrastanti in villette);
- solai e sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali destinati esclusivamente alle funzioni religiose per l'esercizio delle attività di culto, ammesse e riconosciute dallo Stato; l'esenzione non si applica ai locali accessori (ad esempio: abitazione del sacerdote, sale di ritrovo, circoli);
- locali adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche;
- impianti sportivi, palestre, scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per attività sportiva in senso stretto (sono invece soggetti a tariffazione tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.).

c) resta ferma la disciplina della tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31: il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa; il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere direttamente ai Comuni, che lo trasferiranno a loro volta ai Gestori del Servizio Rifiuti, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie, secondo quanto disposto dal summenzionato articolo.

d) Aree:

- impraticabili o intercluse da recinzione;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti;
- utilizzate come depositi veicoli da demolire;
- aree coperte e scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura ed allevamento, comprese quelle che, ubicate sul proprio fondo, sono destinate alla vendita diretta dei propri prodotti e serre;
- aree scoperte o semicoperte (con almeno un lato aperto), quali parcheggi privati, posti auto, giardini, orti, cortili, viali, in quanto accessori di locali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili;
- per qualsiasi locale o area la produzione di rifiuti urbani o assimilati può essere desunta da adeguata documentazione, quale l'attivazione di residenza, il rilascio di certificazioni di abitabilità o agibilità, il rilascio di licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività ecc., ferma restando la riduzione di cui al successivo TITOLO III del presente Regolamento

2. Per le utenze non domestiche, che si trovano nella situazione di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo a cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie ai fini della tariffa potrà essere calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le percentuali di riduzione previste nell'**Allegato 3**.

ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il Consiglio Comunale approva, annualmente, l'articolazione tariffaria, determinandola per ciascuna utenza, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto Gestore ed approvato dall'ATERSIR, quale forma di cooperazione obbligatoria prevista dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
2. In caso di mancata adozione della tariffa si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non si applica in ogni caso con effetto retroattivo, salvo conguaglio per l'anno in corso degli aggiornamenti /modifiche tariffarie approvate per il medesimo periodo.
3. Il gettito complessivo annuo della tariffa dovrà garantire la totale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati.
4. La tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento, lavaggio strade ed aree pubbliche, costi di riscossione e accertamento, spese di gestione) e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La suddivisione fra la parte fissa e la parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. La classificazione della categoria per le utenze domestiche e non domestiche è quella prevista dal provvedimento annuale di determinazione della tariffa in relazione alla potenzialità di produzione dei rifiuti, con riferimento ai criteri ed ai coefficienti previsti dalla normativa vigente,

tenuto conto della specificità delle singole realtà territoriali.

6. La tariffa per le **utenze domestiche** si compone di una parte fissa e di una variabile e copre i costi del servizio reso nelle forme e nei modi indicati nel Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato dalla forma di cooperazione obbligatoria, di cui alla citata legge regionale dell'Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, denominata "Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara", con deliberazione assembleare n. 3, del 17 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

a) Parte fissa:

1) garantisce la copertura dei costi per l'approntamento del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, costi generali di gestione relativi all'attività minima ineludibile, spazzamento e pulizia aree, costi di accertamento e riscossione);

2) è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente K_a , di cui alle Tabelle 1a/1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

3) grava su ogni utenza domestica idonea a produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del possessore, occupante o detentore.

b) Parte variabile:

1) è rapportata alla quantità dei rifiuti urbani conferiti, alla qualità e alla frequenza dei servizi forniti e all'entità dei costi operativi di gestione;

2) il Comune determina annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

3) ciascuna utenza domestica è tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi/contenitori per il rifiuto indifferenziato, rapportati alla categoria di appartenenza e di un numero minimo di richieste di ritiro a domicilio di rifiuti urbani, stabiliti dal Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani;

4) i sacchi/contenitori sono forniti, annualmente, dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza;

5) le richieste di ritiro a domicilio dei rifiuti urbani sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura sia attraverso lo Sportello Online;

6) le richieste di sacchi/contenitori e di servizi a domicilio aggiuntivi rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, comporta l'addebito in fattura del relativo costo, stabilito dal Comune, annualmente, con metodo proporzionale, all'interno della delibera di approvazione dei listini tariffari.

7. La tariffa per le **utenze non domestiche** si compone di una parte fissa e di una variabile e copre i costi del servizio reso nelle forme e nei modi indicati nel Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato dalla forma di cooperazione obbligatoria, di cui alla citata legge regionale dell'Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, denominata "Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara", con deliberazione

assembleare n. 3, del 17 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

a) Parte fissa:

1) garantisce la copertura dei costi per l'approntamento del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, costi generali di gestione relativi all'attività minima ineludibile, spazzamento e pulizia aree, costi di accertamento e riscossione);

2) per ogni singola utenza non domestica viene determinata, secondo un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa, stabilito dal Comune, annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini tariffari, desumendolo dalle Tabelle 3a/3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

3) grava su ogni utenza non domestica idonea a produrre rifiuti speciali assimilati agli urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione dei locali.

b) Parte variabile:

1) è rapportata alla quantità dei rifiuti speciali assimilati agli urbani conferiti, alla qualità e alla frequenza dei servizi forniti e all'entità dei costi operativi di gestione;

2) il Comune determina i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalle Tabelle 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

3) ciascuna utenza non domestica è tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi/contenitori per il rifiuto indifferenziato, rapportati alla categoria di appartenenza e di un numero minimo di richieste di ritiro a domicilio di rifiuti speciali assimilati agli urbani, stabiliti dal Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani;

4) i sacchi/contenitori sono forniti, annualmente, dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza;

5) le richieste di ritiro a domicilio dei rifiuti speciali assimilati agli urbani sono presentate dal cliente: sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura sia attraverso lo Sportello Online;

6) le richieste di sacchi/contenitori e di servizi a domicilio, aggiuntivi rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, comporta l'addebito in fattura del relativo costo, stabilito dal Comune, annualmente, con metodo proporzionale, all'interno della delibera di approvazione dei listini tariffari;

8. Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare di un servizio adeguato all'utenza, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi 6, lettera a) e 7, lettera a).

9. Per le **utenze non domestiche** si fa riferimento:

- alla superficie: calcolata ai sensi dell'art. 7;

- al tipo di attività: la classificazione delle utenze non domestiche è effettuata con riferimento alle

classi di attività, eventualmente accorpate o suddivise per gruppi omogenei considerando la potenzialità di produzione dei rifiuti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sulla base della certificazione rilasciata dagli organi competenti all'autorizzazione dell'esercizio di attività fatto salvo il recepimento delle attività merceologiche effettivamente svolte nei locali o, in sua mancanza, sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali od aree scoperte; nel caso in cui nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte, siano svolte più attività economiche, la classe attribuita potrà essere quella dell'attività prevalente; alle attività economiche non comprese esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente di una attività analoga.

10. Per le **utenze domestiche residenti** si fa riferimento:

- alla superficie: calcolata ai sensi dell'art. 7;

- alla composizione del nucleo familiare: come risultante dai registri anagrafici, salvo diversamente dichiarato e documentato dall'utente; il Gestore accetterà le dichiarazioni con un numero di componenti inferiore a quello desunto dall'anagrafe, se documentate in modo adeguato e rinnovate annualmente, solo nei seguenti casi:

a) congiunto collocato in casa di cura e/o di riposo per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;

b) congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;

c) militari di carriera che siano assenti per servizio per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;

d) persone per le quali sussista l'obbligo della residenza per ragioni di servizio, certificata dal datore di lavoro per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;

e) persona reclusa in istituti di detenzione per un periodo consecutivo superiore a sei mesi;

f) casi di degenze o ricoveri presso comunità di recupero e centri socio-educativi, ad esclusione delle frequentazioni diurne, per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;

11. Nei suddetti casi a), b), c), d), e) ed f) il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all'unità.

ART. 10 - SERVIZIO ATTIVO

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano zone non servite quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre quanto indicato in **Allegato 2**.

2. In tali zone non servite il tariffa è dovuta nella misura indicata in **Allegato 2**.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi di forza maggiore (per esempio sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi), derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

4. In caso di prolungata interruzione del servizio, che superi la durata continuativa di 30 giorni e che determini una situazione, riconosciuta dalle competenti autorità, di danno o di pericolo alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto, in base a documentata istanza, alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, mediante compensazione in sede di

emissione della fatturazione successiva. Ciò avverrà riducendo la parte variabile della tariffa in modo proporzionale ai giorni di interruzione.

TITOLO III AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 11 - UTENZE DOMESTICHE: DEFINIZIONI E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti;
 - b) domestiche non residenti.
2. Le **utenze domestiche residenti** sono occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'Anagrafe del Comune. Il Comune fornisce l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso Gestore provvede ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione.
3. Per le utenze domestiche residenti il numero dei componenti il nucleo familiare, ai fini dell'applicazione della tariffa, è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune; è possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di apposita domanda da parte degli utenti corredata da documentazione adeguata, nei casi di cui al precedente art. 9, comma 10.
4. Le **utenze domestiche non residenti**, sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Gli stessi criteri sono applicati anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) ricompresa nella fattispecie di cui al successivo art. 12.
5. Per i locali occupati dai **non residenti**, ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, si fa riferimento a quanto riportato in **Allegato 1**. E' fatta salva la facoltà del Gestore di riferirsi a quanto dichiarato dal soggetto destinatario del servizio secondo modalità stabilite dal Gestore medesimo. Della suddetta dichiarazione si terrà conto in sede di emissione della fatturazione.
6. Per le utenze domestiche residenti, nel caso di persone domiciliate temporaneamente altrove per motivi di lavoro o di studio, per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno, continuativi nell'anno solare di riferimento, dietro presentazione di opportuna documentazione (contratto di locazione espressamente intestato alla persona richiedente oppure dichiarazione della struttura ospitante comprovante tale domiciliazione ad esempio in caso di borse di studio), sono previste le riduzioni di cui in **Allegato 1**. Tale riduzione è da rinnovare annualmente.

ART. 12 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "**utenze domestiche non stabilmente attive**", si intendono le abitazioni tenute a disposizione con uso stagionale e/o discontinuo che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 (centottantatre) giorni/anno, anche non consecutivi. Tale destinazione deve essere specificata nella comunicazione originaria o di variazione, indicando la dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione di situazione.

2. Per "**utenze non domestiche non stabilmente attive**" si intendono locali ed aree scoperte adibiti ad attività stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, anche ricorrente non superiore a 183 (centottantatre) giorni/anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta o da adeguata documentazione.

3. Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene mediante richiesta scritta del soggetto destinatario al Gestore.

4. Per locali non stabilmente attivi si applicano le riduzioni tariffarie di cui al successivo **Allegato 1**

ART. 13 - ALTRI CASI DI RIDUZIONI TARIFFARIE E CRITERI DI CUMULABILITÀ DELLE MEDESIME

1. In **Allegato 1** si riportano ulteriori fattispecie di riduzione tariffaria.

2. In caso di coesistenza di condizioni agevolative le relative riduzioni vengono cumulate fra loro. Il valore percentuale massimo cumulato delle riduzioni e delle agevolazioni applicate ad una singola utenza non può comunque superare il 100% (cento per cento) della quota variabile stabilita per la categoria di appartenenza. Il superamento del 100% (cento per cento) della quota variabile non verrà riversato in un abbattimento contestuale della quota fissa.

ART. 14 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono **prodotti alimentari** derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate, viene riconosciuto uno sconto per ogni tonnellata di prodotti alimentari; tale sconto viene quantificato annualmente dal Comune contestualmente alla definizione annuale delle tariffe. La ditta che intende usufruire dello sconto suddetto è tenuta a concordare preventivamente tale attività con il soggetto Gestore e a trasmettere a questo, entro il 15 del mese di gennaio dell'anno successivo, un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. Tale documentazione e le relative modalità di controllo verranno stabilite dal Gestore unitamente al Comune.

2. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente concordate, **prodotti non alimentari** derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del D.lgs n. 460 del 4/12/1997, così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, diversi di quelli al cui comma 2 del D.lgs 460/97 medesimo, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentano la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione*) verrà riconosciuto uno sconto con modalità analoghe a quelle indicate al precedente comma 1.

3. Nei confronti delle **farmacie** che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale sarà applicato una riduzione quantificata annualmente dal Comune.

4. Altri casi di riduzioni tariffarie previste nel caso di utenze non domestiche sono riportate nell'**Allegato 3**.

ART. 15 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano o conducono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali pubblici, od aree pubbliche, od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera (quota fissa e quota variabile). Si definisce attività temporanea qualsiasi attività svolta in ubicazioni variabili di tipo provvisorio quali attività itineranti nei mercati comunali, particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari); sono escluse le attività a carattere stagionale.

2. E' dovuta la misura tariffaria annuale intera nel caso di svolgimento della attività per periodi di durata superiore a 183 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se non consecutivi e ricorrenti.

3. E' commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione, considerando giorno intero anche la sola frazione di giorno.

4. E' determinata per anno solare, per ogni categoria in base ai giorni dell'anno solare in proporzione alla tariffa annuale (quota fissa e quota variabile). In mancanza della corrispondente voce di uso è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

5. Per le utenze che occupano o conducono temporaneamente, con autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali, locali od aree pubbliche e/o private, di uso pubblico, e/o gravate da servitù di pubblico passaggio, non devono presentare al Gestore la dichiarazione di inizio occupazione, di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

6. Le utenze che occupano e/o conducono temporaneamente, senza autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali, locali od aree pubbliche e/o private, di uso pubblico, e/o gravate da servitù di pubblico passaggio sono tenute a presentare al Gestore la dichiarazione di inizio occupazione, di cui all'art. 21 del presente Regolamento: in caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata dal Gestore.

7. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, denunciano al Comune l'inizio dell'attività stessa indicando la propria ragione sociale e le giornate di esercizio di attività programmate. L'Ufficio Comunale competente trasmette, periodicamente, al Gestore i dati utili per la fatturazione. Il gestore fatturerà il servizio con le modalità applicate alla generalità degli utenti o in un'unica soluzione.

8. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.

9. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al Gestore le indicazioni necessarie sia per l'organizzazione del servizio che per la relativa fatturazione.

10. La riscossione della tariffa giornaliera è effettuata dal Gestore; l'emissione della fattura avverrà solo a condizione che l'importo complessivo della tariffa al netto di IVA ed addizionale provinciale, risulti superiore a 4,00 euro.

ART. 16 - APPLICAZIONE PARZIALE DELLA TARIFFA PER UTENZE NON SERVITE

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani è

istituito e attivo secondo quanto stabilito nel Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato dalla forma di cooperazione obbligatoria, di cui alla citata legge regionale dell'Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, denominata "Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara", con deliberazione assembleare n. 3, del 17 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, alle utenze non servite, che, cioè, si trovano all'esterno dell'area ove il servizio è istituito ed attivo, come indicato al precedente art. 10, vengono applicate le riduzioni tariffarie di cui al successivo **Allegato 2**.

ART. 17 - AGEVOLAZIONI

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare massima collaborazione nella attuazione di quanto previsto in materia di raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti da imballaggi. Ferma restando la copertura integrale dei costi, per la raccolta differenziata è assicurata, in conformità di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 14, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Pertanto le componenti di costo variabile relative a:

a) smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati;

b) smaltimento dei materiali differenziati raccolti;

c) tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica determinate in via preventiva sulla base di quantitativi e costi stimati;

sono soggette a verifica e conguaglio con i dati effettivi registrati a consuntivo.

2. Gli introiti derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dalla termodistruzione dei rifiuti, o dal calore utilizzato per il teleriscaldamento o dal recupero energetico da biogas da discarica, così come i minori costi derivanti dalla raccolta differenziata, sostenuti dal gestore del servizio in un anno solare, saranno computati a riduzione della parte variabile del costo del servizio per la determinazione delle tariffe dell'esercizio successivo, come previsto nell'Allegato 1 decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 18 - AGEVOLAZIONI PER LA COLLABORAZIONE ATTIVA

1. La riduzione della parte variabile della tariffa, per i comportamenti virtuosi delle utenze domestiche, singole e/o collettive, che provvedono alla raccolta differenziata mediante conferimento dei rifiuti prodotti in apposite isole ecologiche di secondo livello, sarà stabilita contestualmente al provvedimento annuale di approvazione della tariffa.

2. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, con le modalità previste dal Gestore, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa, la cui entità è determinata annualmente con l'approvazione della tariffa. La riduzione è concessa a consuntivo previa verifica da parte del Gestore (che si assume il relativo onere). Tale agevolazione, nei Comuni con sistema di raccolta con contenitori stradali, è da rinnovare annualmente.

3. Alla tariffa delle utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Tale riduzione non potrà in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa. Il Comune annualmente definisce le modalità di applicazione delle riduzioni e la merceologia dei rifiuti ammessi che contribuiscono alla riduzione della quota variabile della tariffa di cui all'**Allegato 3**. La determinazione della riduzione, spettante per anno solare, è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell'effettivo avvio a recupero dei rifiuti, su richiesta del produttore corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e/o formulari e con l'attestazione dell'attività svolta dal medesimo da presentarsi al gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile. Ciò avverrà in un'unica soluzione con provvedimento di rimborso ovvero compensazione sui pagamenti ancora da effettuarsi, sarà liquidata la quota variabile della tariffa riconosciuta non dovuta.

4. Sono annualmente determinati gli sgravi tariffari commisurati alla partecipazione dell'utenza domestica e non domestica alla raccolta differenziata.

ART. - 19 INTERVENTI A FAVORE DELLE UTENZE

1. Il Comune, nell'ambito di interventi socio-assistenziali, può, con propria delibera, concedere un contributo per il pagamento totale o parziale della tariffa a favore delle utenze domestiche. La delibera individua i soggetti destinatari delle contribuzioni, determina l'ammontare delle medesime e ne fissa i criteri e le modalità di erogazione. Qualora l'Amministrazione Comunale si sia dotata di un unico Regolamento sulle prestazioni socio-assistenziali, la concessione delle contribuzioni avverrà con riferimento al Regolamento medesimo.

2. Il Comune, nell'ambito di interventi di carattere sociale e di rilancio dell'economia locale ed altresì per favorire le imprese deputate, per loro caratteristiche, ad attività sociali non lucrative, quali ad esempio le cooperative sociali, può concedere contributi agevolativi a determinate utenze sulla base dei criteri stabiliti con propria delibera.

3. L'Amministrazione Comunale può, con propria delibera, concedere un contributo a favore delle utenze domestiche e non domestiche, per attenuare eventuali aumenti tariffari derivanti dal processo di uniformità tariffaria tra i Comuni, previsto dal Piano d'Ambito.

4. La spesa derivante dai predetti contributi agevolativi è a completo carico del bilancio comunale

TITOLO IV PROCEDURE

ART. 20 - RISCOSSIONE

1. Essendo stati realizzati nel territorio comunale sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, col presente regolamento si prevede l'applicazione di una tariffa, avente natura corrispettiva, di cui all'art. 14, comma 29, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.

2. Il Gestore provvederà alla riscossione spontanea e coattiva della tariffa nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.

3. Il Comune applica il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente

diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, di cui al comma 13, dell'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'imponibile della tariffa, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13, dell'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il tributo è riscosso dal Gestore unitamente alla tariffa ed è riversato alla Provincia nei tempi e nei modi indicati nell'apposita Convenzione.

5. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella stessa. Le fatture sono spedite, a cura del Gestore, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale, agenzie di recapito o posta elettronica.

6. L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato 'moroso'. Il Gestore, trascorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare o vie legali.

7. Non si applica alcun interesse, per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo, dalla data di scadenza indicata in fattura.

8. Su richiesta scritta dell'utente è ammessa la rateizzazione del pagamento della fattura per importi superiori a 50 (cinquanta) euro. Il Gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della fattura. In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento.

9. Il recupero della tariffa o quota parte di tariffa di competenza di un determinato anno solare non fatturata per cause non imputabili all'utente, può essere effettuato con fatturazione successiva, purché l'utente ne sia informato entro l'anno solare successivo a quello di competenza.

ART. 21 - DICHIARAZIONE D'INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

1. Il corrispettivo del servizio decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al precedente art. 3. A tale scopo l'utente è tenuto a presentare la dichiarazione d'inizio del possesso, detenzione o occupazione al Gestore. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione d'inizio del possesso, detenzione o occupazione, corredata di planimetria rappresentativa, deve contenere le seguenti informazioni relative ai soggetti destinatari del servizio:

a) cognome e nome o ragione sociale;

b) codice fiscale e partita IVA;

c) cognome e nome, codice fiscale ed indirizzo del rappresentante legale nel caso di società, enti

od istituzioni;

d) indirizzo di residenza o della sede legale o di fatto;

e) indirizzo di recapito della fattura;

f) indirizzo dei locali e/o aree soggetti a tariffa;

g) superficie, planimetrie ed identificativi catastali dei locali e/o aree di cui sopra per destinazione d'uso ed eventualmente per loro partizioni; in particolare dovranno essere fornite, nel caso di utenze non domestiche, visure della CCIAA, planimetrie operative con le superfici coperte e scoperte e la descrizione delle lavorazioni e delle relative superfici, evidenziando eventualmente quelle di cui si chiede l'esonero per produzione di rifiuti non assimilati o pericolosi (ai sensi del presente regolamento, ecc.), eventuali variazioni degli elementi che determinano la tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc);

h) numero effettivo dei componenti del nucleo familiare nel caso di utenze domestiche;

i) data di inizio del possesso o detenzione;

j) identificativo del proprietario dell'unità immobiliare e/o dell'area nel caso che il soggetto destinatario del servizio non sia proprietario;

k) data di presentazione della dichiarazione;

l) sottoscrizione della dichiarazione con firma leggibile.

3. La dichiarazione di inizio, di cessazione del possesso e/o della detenzione e/o occupazione dei locali e/o aree scoperte e di variazione degli elementi che influenzano l'applicazione della tariffa, ad esclusione di quelle indicate nel successivo comma 6, dovrà pervenire al Gestore, entro 30 (trenta) giorni dalla data effettiva di inizio, di cessazione o di variazione. Le dichiarazioni di cessazione dovranno pervenire dalla stessa persona intestataria della posizione o da legittimo erede. Le dichiarazioni avranno effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e saranno ritenute valide anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.

4. Il Gestore, mette a disposizione gratuitamente una modulistica idonea per le dichiarazioni di cui al comma precedente.

5. Le dichiarazioni di cui al comma 3 possono essere presentate o direttamente al Gestore, il quale rilascerà la relativa ricevuta, od inviate al medesimo tramite servizio postale, fax o posta elettronica. In questi ultimi casi la data di riferimento è quella di spedizione. Per le comunicazioni inoltrate per posta fa fede il timbro postale di spedizione. Per le dichiarazioni a mezzo fax, il rapporto di ricevimento. La comunicazione di cessazione avrà effetto dalla data dichiarata dall'interessato; nel caso di tardiva presentazione della comunicazione, la cessazione decorre dalla data di presentazione.

6. Quando la variazione riguarda il numero dei componenti del nucleo familiare, il Gestore acquisirà direttamente dall'ufficio anagrafe del Comune l'informazione. Fermo restando che la data di decorrenza della variazione è quella della variazione anagrafica, il Gestore inizierà a conteggiare la variazione di norma nella fattura successiva a quella del periodo in cui ha acquisito l'informazione dall'anagrafe comunale, provvedendo ai conguagli a fine anno.

7. La dichiarazione di cessazione deve contenere:

- a) generalità del soggetto;
- b) ubicazione dei locali;
- c) data di cessazione del possesso o detenzione;
- d) generalità del subentrante (ove possibile) o del proprietario;
- e) data di presentazione;
- f) sottoscrizione.

8. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione tempestivamente presentata ovvero se la dichiarazione stessa è presentata tardivamente dalla data di presentazione relativa, fatta salva la possibilità per l'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per i periodi precedenti.

9. La dichiarazione originaria, di variazione, di cessazione del possesso, della detenzione o della occupazione può essere presentata dai dichiaranti stessi o da loro famigliari, conviventi o incaricati, purché muniti di apposita delega.

10. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, il Gestore potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni rilasciate dagli uffici preposti. In tal caso il Gestore provvederà, ad esclusione delle variazioni relative al numero dei componenti del nucleo familiare, a comunicare al soggetto interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno l'avvenuta variazione. Nel caso che l'utente non concordi con le variazioni comunicate, deve provvedere a contestarle al Gestore entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In assenza di contestazioni entro i termini sopra richiamati, il Gestore applica le variazioni comunicate e, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

11. Gli uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche alle utenze di cui al precedente art. 15, dovranno inviare al Gestore copia delle medesime, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per l'applicazione della tariffa. Contestualmente gli uffici comunali informano l'utente dell'effettuazione di tale comunicazione.

12. La trasmissione della copia dell'autorizzazione, di cui al comma precedente, esonera il destinatario del servizio, utenza non domestica, dal produrre la dichiarazione, di cui al precedente comma 3.

13. La dichiarazione, di cui al precedente comma 3, deve essere invece prodotta al Gestore, direttamente dai soggetti destinatari del servizio, di cui al precedente art. 15, quando non hanno presentato la richiesta di autorizzazione di occupazione suolo pubblico o non sono obbligati a farlo.

ART. 22 - RIMBORSI

1. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino nel corso dell'anno variazioni del tariffa, saranno conteggiate nella fatturazione successiva o in un unico conguaglio a fine anno.

2. Nel caso in cui l'errore sia compiuto dal Gestore e non dovuto alla mancata presentazione

delle dichiarazioni di cui all'art. 21 comma 3, l'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Gestore dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda che il contribuente è tenuto a presentargli: l'importo da rimborsare può anche essere portato in detrazione nelle successive fatture.

3. Sulle somme da rimborsare dovranno essere corrisposti gli interessi di mora pari al Tasso Ufficiale di Riferimento più 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali.

4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 4,00 (quattro) euro al netto di IVA ed addizionale provinciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 23 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa ed al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente articolo 21. In caso di inadempimento o di accertate violazioni, provvede a notificare agli utenti appositi avvisi di accertamento e di recupero con addebito in fattura dei costi amministrativi sostenuti e delle spese di notifica. L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in cui si effettua la verifica e ai cinque precedenti. A tal fine può:

a) invitare l'utente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, i contratti di locazione ed altra documentazione utile ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

b) utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe ed Uffici comunali, Camera di Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari, Ufficio del Territorio, eccetera);

c) richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile o al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, l'elenco dei possessori o detentori di locali ed aree del condominio, del centro commerciale integrato o della multiproprietà;

d) accedere, previo consenso dell'interessato, agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, salvi i casi di immunità o di segreto militare, per i quali, in luogo dell'accesso, si utilizzeranno le dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Il Gestore preavvisa l'utente con comunicazione scritta inviata almeno 5 (cinque) giorni prima al domicilio dell'interessato.

2. Per le operazioni di cui sopra, il Gestore ha facoltà di avvalersi:

a) del proprio personale dipendente o, previo accordo con il Comune, della Polizia Municipale;

b) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il Gestore può stipulare apposite convenzioni.

3. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà esibire apposito documento di riconoscimento.

4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica o il controllo può essere effettuato in base a presunzioni semplici e concordanti ai sensi dell'art. 2729 del Codice Civile.

5. Qualora in seguito ad un controllo, si accertino casi di mancata o ritardata comunicazione di variazioni avvenute, gli elementi di cui sopra si ritengono variati in base ai risultati acquisiti in sede di accertamento.

6. Qualora dalle verifiche effettuate siano accertate violazioni di omessa presentazione o errata o incompleta comunicazione e relativo omesso o parziale pagamento dell'importo dovuto, il Gestore notifica agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con le altre modalità previste dalla legge, appositi avvisi di accertamento o di recupero, nei quali sono indicati i presupposti per l'applicazione della tariffa e per il pagamento di eventuali annualità pregresse, oltre che interessi e penalità nella misura prevista dal presente regolamento. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza tra la situazione ed i dati esposti nell'avviso può fornire al Gestore, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, ulteriori precisazioni o nuovi elementi non considerati che, se riconosciuti fondati, comportano annullamento o rettifica dell'atto notificato. In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) giorni dall'invio senza alcuna comunicazione da parte dell'interessato, l'accertamento diventa definitivo.

7. Gli uffici comunali sono impegnati a trasmettere al Gestore, nel rispetto delle normative vigenti e con periodicità concordata col Gestore medesimo, eventualmente mediante apposita Convenzione, per quanto possibile a mezzo collegamento telematico:

a) le autorizzazioni per occupazioni di aree pubbliche;

b) i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;

c) i provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

d) ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;

Il Gestore potrà comunque ottenere dal Comune ogni ulteriore informazione nei tempi e nei modi necessari alla propria attività.

8. Qualunque modifica tariffaria relativa all'iscrizione nelle categorie tariffarie o all'applicazione di riduzioni, ad esclusione delle variazioni del nucleo familiare derivanti da comunicazione dell'ufficio anagrafe del Comune, conseguente ad accertamenti o verifiche ad opera del Gestore dovrà essere preventivamente comunicata agli utenti interessati con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data di emissione della prima fattura che tenga conto di tale variazione.

ART. 24 - FATTURAZIONE

1. Il Gestore del servizio, provvede alla riscossione della tariffa secondo la modalità dallo stesso definita e concordata con il Comune. La fatturazione, indipendentemente dalla modalità di riscossione individuata, sarà suddivisa in più rate, in ogni caso non inferiori a 2 (due).

2. Le modifiche che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conteggio compensativo, oppure in un'unica soluzione a fine anno.

3. Le fatture saranno inviate al domicilio fiscale dell'intestatario dell'utenza o ad altro recapito all'uopo indicato, tramite il servizio postale, altra agenzia di spedizione o posta elettronica.

4. La relazione annuale prevista dall'art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, contiene anche le indicazioni in merito alle modalità e cadenze di fatturazione e dei corrispettivi.

5. La fattura di addebito della tariffa giornaliera di cui alle attività del precedente art. 15, sarà

emessa, anche in un'unica soluzione, a seguito del ricevimento di copia dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico trasmessa dagli Uffici comunali competenti come indicato nel precedente art. 21, comma 12.

6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione e non prevedono il pagamento del canone/tassa, la tariffa deve essere versata direttamente al Gestore.

7. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante, denunciano l'inizio dell'attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il Gestore fatturerà il servizio con le modalità applicate alla generalità degli utenti o in un'unica soluzione.

8. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree ad uso pubblico il Gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, una tariffa forfetaria da applicarsi sull'area occupata, provvedendo ad un addebito unico. Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.

9. In caso di richiesta di spedizione dei duplicati di copie delle fatture in precedenza rilasciate, l'utente dovrà versare al Gestore una quota per le spese di segreteria.

10. La fattura non viene emessa per importi uguali o inferiori a 4,00 (quattro) euro al netto di IVA ed addizionale provinciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 25 - VIOLAZIONI E PENALITÀ

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di possesso, detenzione o occupazione, il Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che il possesso o la detenzione abbiano avuto inizio a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dei medesimi, in base ad elementi precisi e concordanti. Il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati a titolo di risarcimento per il danno finanziario, gli interessi calcolati su base annua pari al tasso ufficiale di riferimento aumento di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali.

2. I recuperi riguardano, oltre all'annualità dell'attività di verifica, le violazioni intervenute nei 5 (cinque) anni precedenti la data della omessa/errata/tardiva presentazione della dichiarazione o dalla data di notifica all'utente degli eventuali accertamenti effettuati.

3. In conseguenza del percorso di attivazione dell'accertamento, il Gestore, in aggiunta al recupero della stessa, applicherà all'utente, oltre agli interessi di cui al punto precedente, a titolo di rimborso delle spese di accertamento, una penalità pari al 10% (dieci per cento) della tariffa dovuta.

4. Le maggiorazioni di cui ai commi precedenti, non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce direttamente dagli uffici e per le quali non ricorre l'obbligo della comunicazione.

5. La mancata trasmissione di atti e documenti richiesti, comprese le planimetrie dei locali, comporta l'applicazione da parte del Gestore della penale di euro 25,00 (venticinque).

ART. 26 - INDENNITÀ DI MORA

1. L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato "moroso".

2. Il Gestore, trascorsi inutilmente 30 (trenta) giorni, dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente un sollecito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, avente valore di

costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore attiverà la procedura di riscossione coattiva.

3. Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine ivi indicato, il Gestore, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente regolamento, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, addebita all'utente interessi di mora calcolati su base annuale e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali per ogni giorno di ritardo comunque entro il tasso di usura, nonché le eventuali spese postali sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento

ART. 27 - PRESCRIZIONE

1. Il Servizio deve essere fatturato entro il quinto anno successivo al periodo cui si riferisce.
2. L'utente può chiedere il rimborso di quanto pagato in più entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, qualora dimostri non dovute, in tutto o in parte, le somme addebitate per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici o nella applicazione della tariffa.

ART. 28 - ISTANZA DI CONTESTAZIONE

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al Gestore contenente per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il ricevente l'istanza, risponde in forma scritta alla stessa, entro trenta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.

ART. 30 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma comunale in contrasto.
2. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della TIA, di cui all'articolo 238, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino al 31 dicembre 2012
3. Restano valide le denunce prodotte ai fini dell'applicazione della TIA, di cui all'articolo 238, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le superfici degli immobili a destinazione ordinaria presenti nelle banche dati TIA, di cui all'articolo 238, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sono utilizzate ai fini dell'applicazione della tariffa, ai sensi del comma 9, del citato articolo 14, del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per quanto non contemplato nel presente disciplinare si applicano le norme vigenti e future in materia e quelle del Codice Civile.

6. Gli Allegati al presente regolamento hanno validità a partire dall'anno solare 2013; essi potranno essere successivamente modificati contestualmente all'approvazione annuale dei piani finanziari e delle tariffe ferma restando la validità delle parti restanti

7. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi del comma 29, dell'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TIA2 applicate dal Comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi del comma 29. Per l'anno 2013 il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13, dell'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 è effettuato contestualmente alla tariffa alla scadenza delle prime tre rate.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU

ALLEGATO 1 - Riduzioni Utenze non stabilmente attive

a) Per le utenze domestiche non stabilmente attive, di cui all'art. 12, comma 1 e/o non residenti, di cui all'art. 11, comma 5, il numero degli occupanti viene fissato, forfetariamente, in due unità; le utenze domestiche non stabilmente attive e/o non residenti possono, in alternativa al criterio di cui sopra, produrre autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell'immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrati.

b) Per le **utenze domestiche non stabilmente attive**, di cui all'art. 12, comma 1, il presupposto necessario per il riconoscimento di tale agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. Tale riduzione è da rinnovare annualmente. Per tali utenze è prevista la riduzione della parte variabile della tariffa pari al 75% (settantacinque per cento).

c) Per i locali e le aree delle **utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche**, di cui all'art. 12, comma 1, e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività, il coefficiente della parte variabile è ridotto del 75% (settantacinque per cento).

d) Nel caso di persone **domiciliate temporaneamente altrove per motivi di lavoro o di studio** per un periodo non inferiore a sei mesi continuativi all'anno, di cui all'art. 11, comma 6, dietro presentazione di opportuna documentazione, è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa del 20% (venti per cento). Tale riduzione è da rinnovare annualmente;

e) Nel caso di persone **domiciliate o residenti in istituti di ricovero o sanitari**, come risultante da apposita documentazione, che lasciano la loro abitazione vuota, il numero degli occupanti viene fissato in una unità, prevedendo una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa pari al 75% (settantacinque per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento dell'agevolazione è che l'abitazione non sia data in locazione o in comodato. Per le persone domiciliate la riduzione è da rinnovare annualmente;

f) Per le utenze **domestiche residenti**, qualora l'assenza riguardi tutti componenti del nucleo familiare, viene comunque considerato almeno un utente applicando contestualmente una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa del 75% (settantacinque per cento).

g) **Alle utenze domestiche in locali di piccole dimensioni** si applica una riduzione del coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare (Kb), da applicarsi, pertanto, alla parte variabile della tariffa, come da prospetto che segue:

Categoria	Superficie abitazione	% riduzione Kb
1 componente	≤ 70 m ²	20%
2 componenti	≤ 70 m ²	10%
3 componenti	≤ 85 m ²	10%
4 componenti	≤ 90 m ²	10%
5 componenti	≤ 110 m ²	10%
6 componenti	≤ 140 m ²	10%

ALLEGATO 2 - Riduzioni utenze non servite e/o servite in parte

a) Si considerano **zone non servite** nelle quelle nelle quali il più vicino contenitore/punto di conferimento dei rifiuti dista oltre 500 (cinquecento) metri dall'ingresso della proprietà privata, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti nei nuclei abitativi sparsi.

b) Per le **utenze non servite** vengono applicate le seguenti riduzioni tariffarie: riduzione pari al 100% (cento per cento) della parte variabile e riduzione pari al 35% (trentacinque per cento) della parte fissa.

ALLEGATO 3 - Altri casi di riduzioni tariffarie

a) Per le aree delle utenze non domestiche, di cui all' art. 6, comma 1, lettera c), in cui coesistano operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulta difficile la determinazione della superficie assoggettabile a tariffa, è previsto l'abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell'intera area in oggetto.

b) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo a cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie ai fini della tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le percentuali di riduzione di seguito indicate:

Attività	% Riduzione
Officine, elettrauto, gommisti, carrozzerie	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, ellografie	25%
Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici	10%
Laboratori di analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie	20%
Falegnamerie	30%
Macellerie	10%

L'applicazione della riduzione di superficie è accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

c) Per le utenze domestiche che aderiscono alla campagna per il compostaggio domestico è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 35% (trentacinque per cento).

d) Per le **utenze non domestiche** che dimostrino di **aver avviato a recupero** a propria cura e spese, i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, di cui alla tabella seguente, ed altresì alle utenze che dimostrino di avere autorecuperato a fini energetici nello stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc..., la quota variabile della tariffa è decurtata di euro 40 per tonnellata avviata a recupero:

Codice CER	Descrizione
02.01.03	scarti di tessuti vegetali

Codice CER	Descrizione
02.01.04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02.01.10	rifiuti metallici
02.03.04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.05.01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.06.01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.07.01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione materia prima
02.07.04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03.01.01	scarti di corteccia e sughero
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04
03.03.01	scarti di corteccia e legno
03.03.08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04.01.09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04.02.09	rifiuti di materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04.02.21	rifiuti da fibre tessili grezze
04.02.22	rifiuti da fibre tessili lavorate
07.02.13	rifiuti plastici
08.04.10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.09
09.01.07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti d'argento
09.01.08	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti d'argento
09.01.10	macchine fotografiche monouso senza batteria
09.01.12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09.01.11
10.12.06	stampi di scarto
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici
12.01.17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.13
15.01.01	imballaggi in carta e cartone
15.01.02	imballaggi in plastica
15.01.03	imballaggi in legno
15.01.04	imballaggi metallici
15.01.05	imballaggi in materiali compositi
15.01.06	imballaggi in materiali misti
15.01.07	imballaggi in vetro
15.01.09	imballaggi in materia tessile
15.02.03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02
16.02.14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.13
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15
16.03.06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05
17.02.01	legno
17.02.02	vetro
17.02.03	plastica
17.04.01	rame, bronzo, ottone
17.04.02	alluminio
17.04.05	ferro e acciaio
17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10
20.01.01	carta e cartone
20.01.02	vetro
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20.01.10	abbigliamento
20.01.11	prodotti tessili
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35
20.01.38	legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37
20.01.39	plastica
20.01.40	metallo
20.02.01	rifiuti biodegradabili
20.03.02	rifiuti dei mercati
20.03.07	rifiuti ingombranti

La ditta che intende usufruire dello sgravio in tariffa per l'avvio a recupero deve trasmettere al massimo con frequenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, sulla base della modulistica predisposta dal gestore stesso, un riepilogo delle quantità avviate a recupero per frazione merceologica, allegando copia dei relativi formulari di identificazione del rifiuto. Le utenze che provvedono ad autorecuperare a fini energetici i rifiuti assimilati devono trasmettere la relativa autodichiarazione nel rispetto della stessa tempistica.

e) Alle **utenze non domestiche** che hanno concordato con il Gestore iniziative di prevenzione dei rifiuti, anche a fini di beneficenza di cui all'art. 14 , commi 1 e 2, viene riconosciuto uno sconto sulla quota variabile della tariffa quantificato in euro 20 per tonnellata per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa stessa. Alle farmacie che aderiscono alla iniziativa, di cui all'art. 20, comma 3, viene riconosciuta una diminuzione del 25% (venticinque per cento) della quota variabile.

f) Per le **utenze domestiche** che conferiscono a propria cura il materiale da raccolte differenziate presso i Centri Comunali di Raccolta, dotati di apposito sistema di rilevazione e pesatura sono previste le seguenti riduzioni:

Descrizione del rifiuto	Codice CER	Incentivo [€/Kg]
Farmaci scaduti	20.01.32	0,3
Pile esauste	20.01.34	0,3
Rifiuti da stampa	15.01.06, 08.03.18	0,3
T/F, Vernici, resine ecc..	20.01.27	0,3
Plastica e imballaggi in plastica	20.01.39, 15.01.02	0,2
Olio per motori	13.02.05	0,2
Accumulatori al piombo	20.01.33, 16.06.01	0,2
Oli e grassi commestibili	20.01.25	0,2
Carta e cartone e imballaggi in carta e cartone	20.01.01, 15.01.01	0,05
Ingombranti misti recuperabili	20.03.07	0,05
Apparecchiature contenenti CFC (frigoriferi)	20.01.23	0,05
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (grandi bianchi, piccoli elettrodomestici IT)	20.01.36	0,05
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (TV, monitor)	20.01.35	0,05
Neon, tubi fluorescenti	20.01.21	0,05
Legno e imballaggi in legno	20.01.38, 15.01.03	0,05
Ferro e imballaggi metallici	20.01.40, 15.01.04	0,05
Cartone Imballaggi in materiali misti	15.01.06	0,05
Vetro	20.01.02	0,05
Filtri ad olio	16.01.07	0,05
Verde, da parchi e giardini	20.02.01	0,05
Inerti domestici	17.01.07, 17.09.04	0,01

Tali riduzioni verranno conteggiate sui quantitativi conferiti dagli utenti a partire dal momento in cui verrà data comunicazione ufficiale dell'attivazione del sistema di pesatura con badge individuale presso i Centri specifici.

